

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 097/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2011**

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

1) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE IANNINI SEGUITO GARA ALLIEVI NAZIONALE CELANO/L’AQUILA DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 dell’8.11.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 dell’8.11.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Davide Iannini.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Celano/L’Aquila del 6.11.2011, nei pressi degli spogliatoi, lo Iannini colpiva con un violento pugno alla guancia un avversario.

Avverso tale provvedimento la società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.11.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.11.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dall’Aquila Calcio 1927 di L’Aquila dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL C.F. PELLETTIERIE CALCIO A5 ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE A ISOLOTTO

FONDIARIA CALCIO A 5/ PELLETTIERIE CALCIO A 5 DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 175 del 16.11.2011)

L'A.S.D. Pelletterie Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, ricorre a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo ha rigettato la richiesta di essa reclamante tesa ad ottenere partita vinta nella gara Pelletterie/Isolotto Fondiaria disputata il 30.10.2011, gara a suo avviso viziata dall'avvenuta partecipazione, nelle file dell'avversaria, della calciatrice Fernandez Marchez Jessica, di nazionalità spagnola, in posizione irregolare di tesseramento.

Lamenta, in sintesi, che il vincolo contratto dalla Fernandez con la società antagonista, benché risultante dal "Tabulato Calciatori Dilettanti" operativo a partire dal 28.10.2011 e quindi fosse precedente la data dell'incontro contestato, non poteva essere considerato regolare in quanto non pubblicizzato né portato a conoscenza delle parti interessate; insiste pertanto nelle sue originarie richieste.

Il reclamo non ha fondamento e va pertanto respinto.

Incontestato essendo, anche per ammissione della stessa appellante, che il tesseramento della Fernandez si era perfezionato alla data del 28.10.2011, non si comprende quali altri adempimenti gravassero sulla società Isolotto Fondiaria, dal momento che nessuna norma o disposizione federale prevede, nella materia, alcuna forma di pubblicità, né come notizia, né con effetti costitutivi.

D'altra parte, la stessa ricorrente, usando maggiore diligenza, avrebbe potuto svolgere ogni opportuno accertamento presso il competente Ufficio Tesseramenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.F. Pelletterie Calcio A5 ASD di Scandicci (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/CAGLIARI C5 DEL 12.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 26.10.2011)

Con ricorso del 22.11.2011 la società Loreto Aprutino C5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 173 del 16.11.2011 con la quale, in riferimento alla gara disputata il 12.11.2011 contro il Cagliari C5 era stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

A sostegno dell'impugnazione si deducevano due ordini di motivi da una parte si invocava l'esistenza di una situazione di tensione durante l'espletamento della gara, connessa a decisioni arbitrali asseritamente sfavorevoli alla società Loreto Aprutino, nonché il verificarsi di un grave gesto provocatorio messo in atto da un calciatore del Cagliari C5; dall'altra si affermava che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto la grande opera di collaborazione svolta dai dirigenti della squadra per consentire di portare a termine la partita. Da qui l'affermazione secondo cui la sanzione irrogata sarebbe ingiusta e comunque eccessiva.

Il ricorso appare infondato.

In realtà il referto arbitrale risulta di assoluta chiarezza e puntualità in ordine alle molteplici, gravissime, affermazioni ingiuriose e minacciose rivolte contro l'arbitro da una parte della tifoseria e da due persone non identificate che indossavano la tuta della società Loreto Aprutino. Lo stesso referto indica il successivo intervento dei dirigenti del Loreto Aprutino per riportare la calma. Tuttavia la sanzione irrogata appare pienamente giustificata ed adeguata dinanzi all'oggettiva gravità dell'accaduto come risultante dal referto arbitrale che, come è noto, riveste il ruolo di prova privilegiata.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposta dall'A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. G. Paolo Cirillo – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

4) RICORSO DELLO SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SILVEIRA REIS CESAR FERNANDO SEGUITO GARA SPORT FIVE/LAZIO CALCIO A 5 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 184 del 21.11.2011)

La società S.S.D. Sport Five, con sede legale in Putignano, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 184 del 21.11.2011, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al proprio calciatore Silveira Reis Cesar Fernando, espulso per aver rivolto all'arbitro frase offensiva ed aver lanciato contestualmente nei confronti del direttore di gara un sacchetto di ghiaccio sintetico senza colpirlo.

La società reclamante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che non vi era nessuna intenzione di colpire l'arbitro, tant'è che il ghiaccio scagliato per terra è andato in una direzione diversa da quella in cui si trovava l'arbitro.

Pertanto la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti accaduti.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre, a parte che nessuna prova viene fornita in proposito, nessuna rilevanza può essere attribuita alla direzione assunta dall'oggetto scagliato, in quanto il gesto è offensivo in sé. In ogni caso se al gesto si accompagna l'espressione gravemente oltraggiosa, non negata dalla società reclamante, la pena inflitta appare proporzionata all'insieme dei fatti contestati.

In conclusione, la sezione ritiene congrua e adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Da ciò consegue il rigetto del reclamo e l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposta dallo Sport Five S.r.l. di Putignano (Bari) dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL’AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;
- OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA A.S.D. REAL MOLFETTA/SALA CONSOLINA DEL 19.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011)

Con decisione del 23 novembre 2011, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 applicava la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 e l'obbligo di disputare 3 gare a porte chiuse nei confronti della A.S.D. Real Molfetta in relazione alla condotta dei propri sostenitori in occasione della gara disputata contro il Sala Consilina. La decisione trae origine dagli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e supplemento di rapporto) dai quali si desumevano episodi di violenza posti in essere da sostenitori della squadra locale che avevano tentato di entrare sul terreno di gioco abbattendo le

transenne divisorie e avevano costretto gli arbitri, raggiunti da numerosi sputi, a rientrare negli spogliatoi onde sottrarsi agli ulteriori tentativi di violenza con calci e pugni. Dagli atti emergeva anche che gli intrusi avevano colpito con pugni il portiere e il massaggiatore della squadra avversaria.

Contro tale decisione proponeva reclamo a questa Corte la A.S.D. Real Molfetta che prospettava una diversa versione dei fatti, tale da giustificare una congrua riduzione della pena.

Ciò premesso, la Corte rileva che nessun dubbio può sorgere circa il reale svolgimento degli eventi, essendo rimaste insuperate le risultanze degli atti ufficiali di gara, muniti di fede privilegiata, che attestano, appunto, gli episodi di violenza menzionati.

Appare equa la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado mentre può ridursi a 2 giornate l'obbligo di disputare gare a porte chiuse tenuto conto dei non cattivi precedenti della società e della adeguata predisposizione del servizio d'ordine.

In questo senso va riformata, in accoglimento parziale del reclamo, la decisione impugnata.

Va conseguentemente disposta la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dall'A.S.D. Real Molfetta di Molfetta (Bari) riduce a 2 giornate l'obbligo di disputare gare a porte chiuse. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 2 febbraio 2012

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete